

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 119</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de MEO, BRESSANI, SANTUZ, FIORET

*Presentata il 25 maggio 1972*

Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre Forze armate trattenuti in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ripresentando una proposta di legge, che nella scorsa legislatura era già stata sottoposta al vostro esame, intendiamo sollecitare un'equa definizione della posizione giuridica degli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi delle leggi n. 808 del 1965, n. 371 del 1969 e n. 289 del 1970.

Il problema, che in passato ha formato oggetto di numerose iniziative legislative nonché di provvedimenti particolari, attende da anni una soluzione globale, che oggi non può essere ulteriormente dilazionata per la difficile situazione in cui si vengono a trovare gli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti.

Ad essi, alcuni dei quali hanno un servizio di oltre trent'anni, non è riconosciuto un

adeguato stato giuridico, in quanto l'amministrazione ritiene che, per il disposto dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, l'ufficiale in congedo non possa essere titolare di un rapporto di impiego.

Né è valsa, ai fini di una diversa interpretazione della legge, la considerazione che gli ufficiali di complemento erano già stati iscritti nel lontano 1923 all'Opera di previdenza (regio decreto 26 febbraio 1923, n. 614) né sono valsi i più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che questa proposta, tendente a risolvere definitivamente l'accennato problema, troverà la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e degli ufficiali di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e dei cappellani militari trattenuti o richiamati costituiscono rapporto d'impiego.

Il presente disposto non si applica nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 1 della già citata legge n. 371 del 1968.

### ART. 2.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge saranno iscritti in appositi « ruoli speciali ad esaurimento ».

Gli interessati dovranno presentare domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808, continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla predetta legge n. 808.

I cappellani militari trattenuti o richiamati continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali trattenuti in base alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico.

### ART. 4.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 1, ad eccezione dei cappellani militari, avrà luogo fino al grado e con le norme previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico, in deroga al disposto degli articoli 112 e 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Restano invariate le disposizioni in materia di avanzamento, riguardanti i cappellani militari trattenuti o richiamati ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808.

## ART. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 deve essere iscritto d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali devono essere iscritti anche alla Cassa ufficiali istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni ed integrazioni, con le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente.

I sottufficiali devono essere iscritti anche al Fondo di previdenza sottufficiali istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive modificazioni ed integrazioni con le norme ed il trattamento previsti per i sottufficiali in servizio permanente.

## ART. 6.

Il riscatto del servizio prestato, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute previste dalle leggi in vigore per il personale in servizio permanente ragguagliato agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 7.

Al personale di cui all'articolo 1, vengono applicate le stesse norme previste per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente, per quanto riguarda ricoveri in luoghi di cura, convalescenza, aspettativa, sospensione dall'impiego, nonché cessazione dal servizio.

## ART. 8.

All'onere finanziario, calcolato in 120 milioni circa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.